



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 febbraio 2010
(OR. en)**

5707/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0073 (CNS)**

**CH 5
FL 4
SCHENGEN 5
FRONTEXT 1
JAI 78**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della convenzione
fra la Comunità europea, da una parte,
e la Confederazione svizzera e
il Principato del Liechtenstein, dall'altra,
recante le modalità di partecipazione
di tali Stati all'Agenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne
degli Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 74 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea¹, i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen prendono parte all'Agenzia. Le modalità di questa partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra l'Unione e tali paesi.
- (2) In seguito all'autorizzazione concessa alla Commissione l'11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

¹ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen². L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È opportuno concludere la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag 20.

Articolo 1

È approvata a nome dell'Unione la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea* ("la convenzione").

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, allo scopo di impegnare l'Unione e a effettuare la notificazione seguente:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo della convenzione si intendono fatti all'Unione europea."

* La convenzione è stata pubblicata nella GU L ... unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
